

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 05823/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 5823 del 2021, proposto da

Maurizio Serci, Roberto Amadori, Alessio Asunis, Barbara Coni, Barbara Cossu, Paolo Flumini, Anna Mossa, Loredana Sanna, Graziano Costanzo Proto Solinas, Giovanna Angela Uda, Angelo Ugas, Federico Vacca, rappresentati e difesi dall'avvocato Riccardo Caboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via G.B.Vico n. 22;

contro

Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Sardegna, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Roberto Salaris, Ciro Cau non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa adozione di misura cautelare,

- della graduatoria dei candidati ammessi della Procedura straordinaria, per titoli ed

esami, per l'immissione in ruolo di personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, per la classe di concorso A030 - MUSICA nella Scuola Secondaria di I grado, del 26.3.2021 - pubblicata nel sito del MIUR - Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna - dalla quale i ricorrenti hanno saputo di non avere superato la prova scritta;

- dell'Avviso del 26.03.2021 a firma del Direttore Generale dell'URS della Sardegna, dott. Francesco Feliziani, della pubblicazione degli esiti della prova scritta per la classe di concorso A030-MUSICA, nel sito internet dell'USR;

- dei verbali ed atti della Commissione giudicatrice, nominata dal citato URS, da cui risulta che i ricorrenti non hanno raggiunto il punteggio sufficiente, pari a 56/80 punti, al superamento della prova scritta;

- ove occorrer possa, dei Decreti dipartimentali del MIUR, n. 510, pubblicato nella G.U. del 28.4.2020, e n. 783 pubblicato nella G.U. del 10.7.2020, nonché degli ulteriori atti del procedimento di organi ministeriali, anche endoprocedimentali, tra cui quelli che hanno stabilito le griglie di valutazione;

- e di ogni ulteriore atto presupposto, collegato, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021, tenutasi secondo le modalità di cui all'art. 25 del decreto legge n. 137 del 2020 conv. in legge n.176 del 2020, la dott.ssa Silvia Piemonte come specificato nel verbale;

Considerato che risulta necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inseriti nella graduatoria oggetto di gravame, potendo conseguire in caso di accoglimento del ricorso la caducazione dell'intera procedura, indicata in epigrafe;

Visto l'elevato numero dei soggetti di cui sopra nonché le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi.

Ritenuto che occorra, pertanto, ai sensi degli artt. 27, comma 2, e 49 cod.proc. amm., autorizzare l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, "per pubblici proclami" sul sito web delle Amministrazioni indicate, con le seguenti modalità:

a).- pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del MIR, nonché dell'Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna, dal quale risulti:

1.- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;

2.- il nome dei ricorrenti e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;

4.- l'indicazione dei controinteressati come sopra specificati;

5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;

6.- l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;

7. - il testo integrale del ricorso;

b)- In ordine alle prescritte modalità, il M.I.R. e l'Ufficio Regionale Scolastico della Sardegna hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale, previa consegna da parte ricorrente di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

I.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);

II.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

Si prescrive, inoltre, che le Amministrazioni suddette:

c) - non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi (compreso quello di cui al precedente punto b);

d)- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sui siti, del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

e)- dovranno, inoltre, curare che sull'home page dei siti venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e la presente ordinanza.

Si dispone, infine, che dette pubblicazioni dovranno essere effettuate, pena l'improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti, nel termine perentorio di giorni 10 (dieci) dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) dal primo adempimento.

Considerato che, in assenza di specifiche tariffe che disciplinano la materia, si ritiene di potere fissare l'importo, che parte ricorrente dovrà versare alle Amministrazioni, secondo le modalità che saranno comunicate dalla predetta, in € 100,00 (euro cento/00) cadauna per l'attività di pubblicazione sui siti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio da effettuarsi con notificazione per pubblici proclami nei sensi e termini di cui in motivazione.

Rinvia alla camera di consiglio del 19 ottobre 2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 giugno 2021 con

l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Saponè, Presidente

Emiliano Raganella, Consigliere

Silvia Piemonte, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Silvia Piemonte

IL PRESIDENTE

Giuseppe Saponè

IL SEGRETARIO